



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

EMILIO IANNELLO

Presidente

CRISTIANO VALLE

Consigliere

MARCO DELL'UTRI

Consigliere

IRENE AMBROSI

Consigliere

ALBERTO CRIVELLI

Consigliere Rel.

Prova relazione
parentela nel danno

CC 28/1/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23932/2022 R.G. proposto da:

Iapadre Giuliana, Mazzagatti Cora, Mazzagatti Michelina, Massarelli Anna Valeria e Di Dionisio Nalia, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Amedeo Ciuffetelli e Gennaro Lettieri, domiciliate digitalmente *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Avezzano Sulmona L'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto F. Venta, domiciliata digitalmente *ex lege*;

- controricorrente -

e contro



Reliance National Insurance Company (Europe) Ltd., cessionaria di QBE Insurance (Europe) Limited, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Laurenti, domiciliata digitalmente ex lege;

controricorrente

nonché contro

Amtrust Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Dell'Elce e Raffaella Muroi, domiciliata digitalmente ex lege;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 899/2022 depositata in data 22 giugno 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA

Valeriano Mazzagatti, ricoverato il 13 luglio 2007 all'ospedale dell'Aquila per l'asportazione chirurgica di un adenocarcinoma del colon, ivi decedette l'11 ottobre 2007 dopo numerosi interventi.

Nalia Dionisio, Mirko Mazzagatti, Michelina Mazzagatti, Giuliana Iapadre, Cora Mazzagatti e Anna Valeria Massarelli – qualificandosi rispettivamente vedova (la prima), figli (il secondo e la terza), nuora (la quarta, moglie di Mirko), nipote *ex filio* (la quinta, figlia di Mirko e di Giuliana Iaprade), nipote *ex filia* (la sesta, figlia di Michelina Mazzagatti) – , convennero in giudizio, nel 2014, davanti al Tribunale di L'Aquila, l'Asl n. 1 della stessa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti, *iure proprio e iure hereditatis*, imputando il decesso del congiunto a infezione nosocomiale e a carenze organizzative della Asl.

Quest'ultima, costituendosi, contestò sia l'*an* sia il *quantum* dei pretesi danni, negando il nesso causale tra attività sanitaria, infezione post-operatoria e decesso, e dubitando della reale esistenza e prova dei pregiudizi lamentati. Chiese, inoltre, e ottenne di chiamare in causa le



compagnie assicuratrici, Q.B.E. (ora Reliance National Insurance Company Europe Ltd.) e AmTrust, per esserne eventualmente manlevata in forza delle polizze di responsabilità civile stipulate nel tempo.

Nella propria comparsa di risposta Q.B.E. Insurance Europe Limited., concluse per la reiezione della domanda di garanzia, ma anche di quella attorea, ed eccepì il difetto di legittimazione attiva degli attori, per non avere essi provato e documentato la "titolarità dei rapporti che pongono a fondamento delle proprie richieste".

Parte ricorrente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 2, cod. proc. civ. (nel testo *pro tempore* vigente) chiese l'ammissione di prova per testi e produsse dichiarazioni sostitutive in cui Mazzagatti Michelina dava atto che "il proprio padre (rapporto di parentela) Mazzagatti Valeriano nato il 5.9.1940 a Teramo è morto in data 1.10.2007 a L'Aquila" e altresì che la sua famiglia convivente "si compone di ... Massarelli Anna Valeria ... rapporto di parentela: figlia" e Di Dionisio Nalia di "essere vedova di Mazzagatti Valeriano" e che "il proprio coniuge (rapporto di parentela) Mazzagatti Valeriano nato il 5.9.1940 a Teramo è morto in data 1.10.2007 a L'Aquila".

Nel corso del giudizio, in fase istruttoria, il Tribunale emise in data 9 novembre 2015 ordinanza del seguente tenore: «Letti gli atti e i documenti di causa; Considerata l'ammissibilità della prova orale richiesta da parte attrice...; Ritenuta la non ammissibilità dei disconoscimenti effettuati dalle controparti in quanto del tutto generici; Ritenuto opportuno disporre una CTU medico-legale ...P.Q.M. Ammette le prove come in parte motiva; Dispone procedersi preliminarmente a CTU...Fissa, per il conferimento dell'incarico, l'udienza...».

Espletata l'istruttoria, il Tribunale pronunciò quindi sentenza n. 578/2019, pubblicata il 30/07/2019, con la quale rigettò la domanda a motivo della mancata dimostrazione dei rapporti di coniugio e parentali dedotti dagli attori.



Osservò, infatti, sulla premessa della avvenuta contestazione della sussistenza di tali rapporti, che: a) sebbene «l'esercizio in giudizio di un diritto facente capo al *de cuius* può di per sé valere quale accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., ciò non esonera chi agisce dal provare il titolo della chiamata all'eredità (nel caso di specie, il rapporto di filiazione e coniugio con defunto), qualora esso sia stato contestato»; b) la prova dei rapporti di parentela, ed in particolare della qualità di figli e di coniuge del defunto (dalla quale dipendeva anche quella di affine della Iapadre e di nipoti di Mazzagatti Cora e Massarelli Anna Valeria), «avendo ad oggetto fatti risultanti dai registri dello stato civile ..., deve essere rispettivamente fornita mediante la produzione degli atti di nascita e di matrimonio ai sensi degli artt. 236, I comma e 130, c.c. ... costituenti prove privilegiate, surrogabili con altri mezzi, ivi compreso il possesso di stato per quanto attiene allo stato di figlio (vd. art.236, II comma; 132, I comma; 241, 452, c.c.)...".

In sede d'appello gli odierni ricorrenti fecero valere l'assunta violazione dell'art. 182 cod. proc. civ., là dove tale norma consente la sanatoria dell'assunto difetto di *legitimatio ad causam*; l'esistenza di documenti che dimostravano la relazione di parentela, anzitutto le risultanze del procedimento penale in cui gli appellanti erano stati identificati quali parti offese rispetto alla morte di Valeriano Mazzagatti; la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; l'errata valutazione delle istanze istruttorie, per avere la Corte territoriale ritenuto necessaria la dimostrazione delle relazioni solo attraverso gli atti dello stato civile, senza fare applicazione dell'art. 237 cod. civ.; l'errata applicazione dell'art. 565 cod. civ.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto.

I ricorrenti gravano così la sentenza di ricorso in cassazione affidato a quattro motivi, mentre tutte e tre le altre parti resistono a mezzo di controricorso.



Da ultimo i ricorrenti e l'Azienda Sanitaria hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col secondo mezzo, da esaminarsi prioritariamente in ragione della sua anteriorità logica rispetto agli altri motivi, si deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con violazione del principio del giudicato interno statuito con ordinanza del Tribunale del 9.11.2015, circa la qualificazione dell'avversa eccezione."

Infatti, opinano i ricorrenti che posta la questione della mancata prova dei "rapporti dedotti" dalla sola terza chiamata Q.B.E. quale preliminare di carenza di legittimazione attiva, come tale qualificata dal Tribunale, la stessa sarebbe stata rigettata con l'ordinanza del 9.11.2015. Rigettata la questione preliminare, il Giudice di primo grado ha dato conseguentemente corso all'istruttoria della causa, ammettendo parzialmente la prova per testi e disponendo la C.T.U. richiesta dagli attori. Ha quindi, dopo avere trattenuto la causa in decisione, rimesso la stessa in istruttoria su alcuni aspetti relativi alla ricostruzione sotto il profilo medico-legale. Dopo avere trattenuto per la seconda volta la causa in decisione, ha ritenuto in sede decisoria di riqualificare l'eccezione della Q.B.E. sotto il profilo della carenza della prova circa un fatto determinante ai fini del diritto fatto valere, rigettando la domanda. Affrontata però l'eccezione in via preliminare, e come tale espressamente rigettata con l'ordinanza sopra richiamata, sulla questione si sarebbe formato il c.d. "giudicato interno", con la conseguenza che la sussistenza dei rapporti parentali, risolta in senso favorevole agli attori, tanto che è stata istruita la causa, non sarebbe più stata da ritenersi far parte del *thema decidendum*.

Alla luce di ciò, sempre a parere dei ricorrenti, solo una impugnazione incidentale sul punto (che non vi è stata da parte della Q.B.E.) avrebbe potuto legittimare la diversa qualificazione data dalla Corte d'appello (di



titolarità del diritto), sicché quest'ultima sarebbe incorsa nella censurata violazione di legge col seguente passaggio motivazionale "ancorché con l'appello non sia stata censurata in modo chiaro la qualificazione come contestazione rilevante ex art. 115 c.p.c. della eccezione di difetto di legittimazione attiva (ma in realtà, come si è detto, di difetto di prova della titolarità sostanziale dei rapporti parentali posti a base delle domande quali fatti costitutivi delle stesse) espressamente formulata dalla chiamata in causa Qbe Insurance (Europe) Ltd. nella comparsa di costituzione in primo grado, deve rilevarsi che la suddetta qualificazione appare corretta, alla luce dei principi, espressi dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi da questa Corte...".

1.1. Pregiudizialmente, va osservato che per contrastare la decisione occorreva anzitutto impugnare il punto della motivazione con cui la Corte territoriale ha espressamente escluso che l'ordinanza istruttoria in esame avesse assunto la sostanza di sentenza non definitiva, ma la parte ricorrente non ha attaccato la decisione con riferimento a tale *ratio*, per cui il motivo è inammissibile.

Il passaggio motivazionale, sia detto per completezza, viene bensì criticato, peraltro a proposito del quarto mezzo d'impugnazione, ma solo per censurarne il contenuto sostanziale, cioè per sostenere l'assunta fondatezza della ritenuta – dai ricorrenti – declaratoria di difetto di legittimazione contenuta nell'ordinanza ("L'ordinanza, contrariamente a quanto opinato dalla Corte d'Appello, ha evidentemente ritenuto, nel rispetto dei principi più volte richiamati da Codesta Corte, che l'eccezione fosse del tutto generica..."), non per contrastare il fatto che quest'ultima – come ritenuto appunto dalla Corte territoriale – non avesse sostanza di sentenza.

Del resto, il giudice istruttore, con l'ordinanza 9 novembre 2015, ha ammesso le prove ritenute rilevanti ed ha disposto la fissazione dell'udienza di giuramento del consulente.



Orbene, come noto e come appunto osservato dalla Corte territoriale, le ordinanze del giudice istruttore, caratterizzate dalla revocabilità e dalla modificabilità, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., non possono mai pregiudicare la decisione. Nella specie l'ordinanza era solo strumentale all'adozione dei provvedimenti istruttori in ordine alle prove dedotte, e quindi neppure implicitamente assumeva l'efficacia di sentenza non definitiva.

2. Col terzo mezzo, il cui esame dev'essere per analoghe ragioni rispetto al secondo anteposto a quello degli ulteriori, si deduce "Violazione dell'art 182 n. 2 c.p.c. Violazione dei principi del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost)."

Secondo i ricorrenti, sollevato il difetto di legittimazione attiva sotto il profilo della carenza della prova della titolarità dei rapporti parentali dedotti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto in tal senso affrontarla e risolverla.

In realtà tanto sarebbe accaduto con il rigetto (ancorché in parte implicito per la formula utilizzata: "rigetta gli avversi disconoscimenti perché del tutto generici"). Diversamente, come espressamente censurato con i motivi di appello, avrebbe dovuto fare ricorso allo strumento di cui all'art. 182 c.p.c. invitando gli attori alla sanatoria. Dato che la questione poteva (come secondo i ricorrenti ha ritenuto la Corte di Appello) porsi tanto sotto il profilo della legittimazione ad agire, quanto sotto quello della prova di un fatto costitutivo della domanda, non poteva lasciarsi spazio ad una duplice valenza, come ha ritenuto legittimo la Corte d'Appello.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La non agevole prosa cui è affidato il contenuto nel motivo in definitiva addebitata alla Corte territoriale la violazione del principio del giusto processo, sia per la durata, sia per le diverse qualificazioni date ad un'unica e generica eccezione – quella formulata dalla Q.B.E. in ordine alla titolarità dei rapporti – sia per la conduzione del processo che ha portato



alla preclusione della riproponibilità della domanda in caso di accoglimento della preliminare (*id est*, nell'ottica dei ricorrenti, pregiudiziale) eccezione di difetto di legittimazione, sia perché (come censurato nei motivi di appello) il Tribunale non ha comunque ritenuto di fare applicazione dei poteri di cui all'art. 182 n. 2 cod. proc. civ.

In altri termini ci si duole del fatto che, pur mancando l'impugnazione incidentale sul punto, il giudice d'appello abbia riqualificato la questione pregiudiziale di legittimazione ad agire, che avrebbe potuto giustificare l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 182 cod. proc. civ., in questione attinente alla titolarità dei diritti fatti valere, che l'esercizio dei suddetti poteri precludeva, impedendosi così la sanatoria rispondente alla regola del giusto processo (le questioni invece attinenti alla ragionevole durata sono tutte da confinarsi, perfino in base alla prospettazione dei ricorrenti, con riguardo alla pronuncia di primo grado).

Orbene il motivo non si confronta ancora una volta con la decisione, che aveva già escluso la valenza di sentenza non definitiva in capo all'ordinanza istruttoria in punto legittimazione, ed ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla ritenuta mancata prova del difetto di titolarità.

Peraltro, rettamente riportata così la questione sui binari della titolarità del diritto, come del resto ricavabile, nonostante l'improprio riferimento alla "legittimazione", già dall'eccezione sollevata da QBE - che infatti faceva riferimento alla "titolarità dei rapporti che pongono a fondamento delle proprie richieste", cosa ben diversa dal non qualificarsi gli attori stessi come aventi il diritto d'azione, nel che si sostanzia la condizione dell'azione della legittimazione attiva - la possibilità di sanatoria di cui all'art. 182 cod. proc. civ. non ha nulla a che vedere con la prova di cui si dibatte.

4. Col primo mezzo si deduce "Violazione di legge ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c., nonché dell'art. 116



c.p.c., sia con riferimento all'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che con riferimento al valore probatorio del verbale di udienza dinanzi al G.I.P. di L'Aquila del 16.11.2009".

A parere dei ricorrenti la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le due dichiarazioni sostitutive da una parte non avessero valenza probatoria nei rapporti tra privati e non costituissero prova idonea della qualità di eredi, e dall'altra che il loro contenuto fosse comunque generico posto che Michelina Mazzagatti si limitava a "dichiarare (oltre alla composizione del proprio autonomo nucleo familiare) luoghi e data di nascita e morte del proprio "padre" Mazzagatti Valeriano", mentre Di Nalia Dionisio si limitava "a dichiarare di essere vedova e già coniuge di Mazzagatti Valeriano".

Tali atti, in assenza di contestazione o, come nella specie, a fronte di una contestazione generica, andavano valutati, anche perché la mancata o generica contestazione erano relative a circostanze pienamente conoscibili da parte delle controparti.

Altrettanto valeva per i verbali del procedimento penale, ritenuti dalla Corte territoriale di valore meramente indiziario, mentre essi costituivano prove atipiche.

3. Col quarto mezzo si deduce "Violazione di legge con riferimento agli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. e art. 2967 c.c.".

La Corte d'appello sarebbe incorsa nella violazione di legge nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la pur mossa censura circa la mancata ammissione nel giudizio di primo grado della prova per testi, segnatamente con riguardo ai capitoli da 1 a 6 e 9 (quelli circa la sussistenza effettiva dei rapporti parentali, l'integrità e la assidua frequentazione del nucleo familiare del defunto Valeriano Mazzagatti) introducendo un inesistente "divieto di prova testimoniale sui detti fatti".

Un tale divieto non si rinverrebbe nelle norme richiamate dalla Corte, atteso che il giudizio non verteva in tema di riconoscimento dello *status* di



figlio, o di coniuge, ovvero di rivendica dell'eredità, ma aveva ad oggetto la richiesta di un risarcimento dei danni all'integrità della sfera familiare e parentale, che presuppone sì la sussistenza di detti rapporti, ma non ha ad oggetto precipuo ed esclusivo il loro accertamento.

Inoltre, avendo gli attori proceduto a specifica allegazione dei fatti e dei richiamati rapporti, sarebbe stato, in base alla stessa norma violata, onere della (unica) parte che li ha contestati, procedere ad una altrettanto puntuale contestazione, con onere di avversa e contrastante allegazione, non limitandosi ad una contestazione generica ovvero ad una "clausola di stile", come quella della Q.B.E., che non ha prodotto prove di segno contrario rispetto alle allegazioni e produzioni attoree.

Per cui si sarebbe dovuto ritenere che gli attori possedessero le qualità e titolarità dei rapporti dedotti in giudizio.

Infine, si rileva da parte dei ricorrenti che, alla luce delle risposte fornite dai testi, la prova dei rapporti era stata raggiunta già dall'esame di quelli effettivamente escussi sui capitoli ammessi, per cui appunto si assumeva sotto tal profilo violato l'art. 116 cod. proc. civ.

3.1. I motivi primo e quarto, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Essi non sono inammissibili in quanto proporrebbero una revisione del giudizio in fatto in ordine alla prova della titolarità del diritto fatto valere, posto che dal loro contenuto emerge che con essi si censura piuttosto l'erronea individuazione in sentenza del regime probatorio richiesto dalla legge per accertare siffatto diritto, nonché la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

Per entrambi inoltre risultano assolti gli oneri di specificità a localizzazione degli atti richiamati, imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in particolare essendo trascritti in ricorso i capitoli di prova dedotti in primo grado, mentre dalla epigrafe della sentenza si trae conferma che



anche nelle conclusioni gli appellanti insisterono per l'ammissione delle prove.

La pronuncia impugnata ha ritenuto l'irrilevanza, ai fini della prova del rapporto parentale, delle prove orali assunte (come riportato sia nei motivi che negli stralci di motivazione trascritti nel ricorso), nonché dei verbali del procedimento penale, in cui si dava atto che moglie e figli venivano ammessi come persone offese, e la valutazione delle stesse a tale scopo viene dunque propugnata nel presente ricorso come da ultimo rilevato anche alla fine del paragrafo precedente.

La sentenza pone evidentemente a base di tale valutazione il costante indirizzo di questa Corte secondo cui la prova della qualità di erede deve necessariamente avvenire a mezzo degli atti dello stato civile, come prescritto dagli artt. 130 e 236, cod. civ. (Cass. n. 19254/24; 22192/20; 7276/06), con la conseguenza che solo una volta provata, a mezzo di quegli atti, che per la legge sono unici preposti alla relativa prova in guisa di prove legali (Cass. n. 9687/11), il rapporto di parentela, può poi dimostrarsi con ogni mezzo l'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 22730/21).

Deve però al riguardo rilevarsi che, se è senz'altro vero che la prova dello *status* di figlio, coniuge ecc., allorché gli stessi debbano essere accertati *principaliter* dalla sentenza, effettivamente vanno provati a mezzo delle prove legali sopra indicate, e così pure il presupposto per la condizione di erede, costituito in ipotesi dalla relazione parentale con il *de cuius*, ove la stessa rilevi sempre *principaliter* (come nelle tipiche azioni ereditarie come la *petitio hereditatis*), altrettanto non può dirsi nel caso in cui, come nella specie, l'accertamento della relazione parentale o della qualità di erede rilevi solo *incidenter tantum*, ai fini della verifica dei presupposti per la domanda risarcitoria.

La Corte territoriale invece, come premesso, ha ritenuto che la dimostrazione della relazione parentale debba essere affidata



esclusivamente alla prova legale (atto di celebrazione ex art. 130 cod. civ. e l'atto di nascita ex art. 236 cod. civ.), senza considerare che tali prove legali vincolate, che evidentemente costituiscono altrettante deroghe al principio stabilito dall'art. 116 cod. proc. civ. in tema di libera valutazione degli elementi probatori, non possono che riferirsi alle ipotesi per le quali specificamente sono dettate, e cioè nel caso dell'art. 130 cod. civ. l'azione con cui si "reclama" il titolo di coniuge; e nel caso dell'art. 236 cod. civ. quella con cui si fa valere il "rapporto di filiazione".

Nel ritenere quindi che occorra la prova legale suddetta anche nei casi – come quello che ricorre – in cui il rapporto di parentela sia esclusivamente rilevante non come fondamento dell'azione ma come presupposto per la titolarità di un diritto patrimoniale, la Corte territoriale ha violato l'art. 116 cod. proc. civ., esimendosi dalla valutazione degli elementi recati dalla parte – consistenti nelle rese dichiarazioni testimoniali e nei verbali del procedimento penale – per provare appunto la sussistenza dei suddetti requisiti.

Ma colgono nel segno i ricorrenti anche là dove denunciano, con il primo motivo, una erronea applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 12065 del 29/05/2014 in punto di valutazione del rilievo attribuibile, nel processo civile, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso di specie, tale valutazione è così, in motivazione, testualmente motivata (v. sentenza impugnata, pagg. 18-19, par. 7.5.2.1): *«Si tratta, come è evidente, di dichiarazioni contenutisticamente meramente ripetitive delle allegazioni delle qualità di coniuge e figlia del de cuius già contenute nell'atto di citazione e già contestate siccome non documentate dalla chiamata in causa, rispetto alla cui sfera di conoscibilità esse erano, rimanevano e rimangono estranee. Va, dunque, ritenuta corretta la sentenza di merito laddove ne ha escluso la valenza probatoria nei rapporti tra privati, anche alla luce dei principi espressi (sia pure in materia di successione nel processo) da Cass. SU 12065/2014 (e da vari*



arresti successivi), secondo cui "la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede di una parte processuale, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta". Invero, stante la appena rilevata genericità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e la estraneità delle qualità dichiarate alla sfera di conoscibilità della parte che ne mise in dubbio la sussistenza, la suddetta valutazione non sembra potersi risolvere nella affermazione della sufficienza delle dichiarazioni stesse a provare (non un titolo di legittimazione alla riassunzione o prosecuzione del giudizio in luogo del proprio dante causa, ma) i già tempestivamente contestati elementi costitutivi delle domande risarcitorie rappresentati dai rapporti di coniugio e di filiazione di cui si è ampiamente detto».

Emerge da tale motivazione un sostanziale tradimento delle coordinate valutative dettate dal pur richiamato arresto delle Sezioni Unite.

Tale principio -giova rimarcare- esclude bensì in premessa che possa attribuirsi alle menzionate dichiarazioni sostitutive valore di prova o anche solo di indizio da valutare unitamente ad altri elementi alla stregua di prova atipica, ma delinea tuttavia un residuo margine di rilevanza correlandolo al principio di non contestazione e, a tal fine, indicando anche gli elementi da focalizzare maggiormente in tale valutazione. L'accento, in particolare, viene posto sulla specificità della contestazione della controparte, da misurare in rapporto anche alla specificità delle



allegazioni. *«Il giudice»* - dicono le Sezioni Unite – dovrà: a) *«valutare ... il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere»*: dovrà quindi verificare se vi è o meno contestazione; b) nel caso in cui una tale contestazione emerga dal *«comportamento in concreto assunto»*, dovrà allora valutare il *«grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta»*.

Nel caso di specie, la Corte di merito, lungi dal seguire il percorso tracciato dalle Sezioni Unite, ha motivato la propria valutazione negativa, da un lato, seguendo un percorso argomentativo inverso (valutando cioè primariamente non il grado di specificità della contestazione, ma il grado di specificità del contenuto della dichiarazione), dall'altro, valorizzando un elemento (la *«estraneità delle qualità dichiarate alla sfera di conoscibilità della parte che ne mise in dubbio la sussistenza»*) che nello schema delineato dalle Sezioni Unite non solo non trova posto ma ne è anzi escluso.

Al riguardo, sotto il primo profilo, occorre invece muovere anzitutto dalla contestazione opposta dalla chiamata in causa, della cui genericità non pare possa dubitarsi posto che, come osservato in ricorso con pieno assolvimento anche dell'onere di specificità imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c., essa poneva in realtà solo un problema di assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori. Una valutazione della idoneità di tale contestazione manca in sentenza né può desumersi per implicito dalla valutazione di genericità del contenuto della dichiarazione, proprio perché non posta nella doverosa ponderazione con il grado di specificità della contestazione; del resto, null'altro dovevano specificare le dichiaranti se non di essere moglie e figlia del defunto. E si noti bene, al riguardo, che nel caso considerato dalle Sezioni Unite la diversa valutazione sul punto da esse svolta riguardava la dichiarazione di "erede", la quale ben può



rivelarsi, essa sì, di per sé sola, generica, se non si specifica perché, a qual titolo e in base a quale rapporto si è eredi.

L'altro profilo considerato dalla Corte di merito (vale a dire la «*estraneità delle qualità dichiarate alla sfera di conoscibilità della parte che ne mise in dubbio la sussistenza*») appare *a fortiori* frutto di erronea applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite.

Da esso si trae che persino nel caso di allegazione della qualità di erede il principio di non contestazione può trovare applicazione e non si vede dunque ragione perché tanto non possa avvenire con riferimento alla dichiarazione del rapporto di coniugio o di filiazione. Ritenere tali circostanze estranee alla sfera di conoscibilità postula un'accezione di tale ultimo concetto eccessivamente e immotivatamente ristretta, non condivisibile con riferimento a tali qualità personali ove si considerarsi che esse sono verificabili attraverso la consultazione dei registri dell'anagrafe consentita a chi ne ha un interesse personale o legittimo (artt. 106-107 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), quale certamente deve considerarsi il convenuto in una causa civile che intenda contestare la qualità (es. capacità processuale o legittimazione) affermata dalla controparte.

Né v'è ragione di ritenere, come postulato in sentenza, che al riguardo debba applicarsi un metro diverso ove si tratti di valutare la veridicità di tale allegazione ai fini della successione nel processo ex art. 110 c.p.c. invece che, come nella specie, come fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio.

Si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non ha operato, quantomeno in termini adeguati ed esaurienti, la sopra richiamata valutazione comparativa tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di madre e figlia della vittima e la contestazione operata dalla società chiamata in causa al fine di accertare se detta contestazione fosse sufficientemente proporzionata al grado di specificità che caratterizzava la predetta dichiarazione sostitutiva.



In definitiva, inammissibili i motivi due e tre, vanno accolti i motivi primo e quarto, nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata dev'essere conseguentemente cassata con rinvio al giudice *a quo* che provvederà ad uniformarsi ai principi qui espressi, procedendo alla luce di essi a nuova valutazione del comportamento delle parti in ordine al contenuto delle dichiarazioni sostitutive, nonché del materiale istruttorio e, se del caso, anche a nuova valutazione in ordine alla ammissibilità e rilevanza delle prove orali ritualmente articolate dagli appellanti.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie i motivi primo e quarto, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.

Il Presidente
Emilio Iannello

